



# Unione delle bonifiche delle Province di Trento e Bolzano

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
22/03/2001	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0%; 50%	TFR
01/01/2007	31/12/2007	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0%; 50%; 100%*	TFR
01/01/2008	ad oggi	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0%; 50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

\* Dal 1° aprile 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
22/03/2001	ad oggi	2%; 3%; 4%; 5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

\* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonte istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

LABORFONDS

Dal 22/03/2001 possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai ed impiegati di ogni livello e fascia funzionale dell'Unione.

## Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.
- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
  - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
  - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Per richiedere l'aumento del versamento a carico del lavoratore, occorre darne comunicazione all'Azienda entro il 15 dicembre di ogni anno, a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

# **CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE UNIONE DELLE BONIFICHE DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO**

Indice:

02/07/2004 CCNL Accordo di rinnovo  
17/04/2002 CCNL Testo definitivo  
22/03/2001 Accordo di adesione su base territoriale a Laborfonds  
11/07/2000 CCNL Accordo di rinnovo  
09/06/1998 CCNL Accordo economico 2° biennio  
06/03/1996 CCNL Testo definitivo  
31/07/1994 CCNL Accordo di rinnovo

## **02/07/2004**

### **ALLEGATO S - Protocollo d'intesa sulla previdenza integrativa (Art. 103 del contratto)**

Premesso:

- che nel corso delle trattative per il rinnovo del CCNL 17/4/2002 le parti hanno proseguito il confronto, da tempo in atto, per l'istituzione di un sistema di previdenza complementare nel settore consortile, ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124 e successive modificazioni;
- che l'istituzione del sistema di previdenza complementare che si aggiunge a quello obbligatorio potrebbe determinare il venir meno di ulteriori forme pensionistiche;
- che dagli approfondimenti fatti è stata confermata l'impossibilità di istituire un "Fondo chiuso", specifico nel settore consortile, in considerazione dell'esiguo numero degli addetti, del tutto insufficiente a garantire, al netto dei costi di esercizio, rendimenti adeguati agli accantonamenti dei lavoratori;
- che è stata inoltre ribadita l'inopportunità di risolvere il problema dell'istituzione della previdenza complementare nel settore consortile prevedendo la possibilità per i dipendenti di aderire ad un "Fondo di previdenza complementare aperto", che sfugge a qualunque valutazione puntuale di gestione e di funzionamento;
- che le parti hanno di conseguenza riconfermato l'opportunità che la previdenza complementare nel settore consortile sia realizzata negoziando l'adesione dei Consorzi e dei dipendenti consortili ad un "Fondo chiuso" di altra categoria produttiva;
- che tale "Fondo chiuso" deve essere costituito da una categoria di lavoratori numericamente consistente, sufficiente a garantire un numero di adesioni al "Fondo" tale da ammortizzarne le spese di funzionamento e da garantire idonei rendimenti della contribuzione accantonata;
- che l'individuazione del "Fondo chiuso" al quale dovrebbe aderire il settore consortile comporta una serie di valutazioni ed accertamenti che vanno compiuti con riferimento specifico alle norme delegate che saranno emanate in attuazione della legge delega sulla previdenza in corso di approvazione in Parlamento;
- che il testo del disegno di legge delega, tra gli altri, consente anche all'ENPAIA la gestione di fondi di previdenza complementare con ciò permettendo ai Consorzi di utilizzare tutti gli strumenti che verranno istituiti per la realizzazione della previdenza complementare;

tutto ciò premesso:

le parti convengono di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio indispensabili per assumere orientamenti definitivi in ordine all'individuazione del "Fondo" con il quale negoziare l'adesione del settore consortile nonché di ridefinire le norme contrattuali contemplanti forme pensionistiche diverse.

## **17/04/2002**

### **Capo VI - PRESTAZIONI SANITARIE E PREVIDENZIALI INTEGRATIVE**

### **Art. 102 - Previdenza integrativa.**

Viene istituita una Commissione paritetica, composta da 2 rappresentanti per ciascuna delle OOSS dei lavoratori firmatarie del presente Accordo e da 6 rappresentanti nominati dallo SNEBI, avente il compito di individuare una disciplina per l'istituzione di un Fondo di previdenza complementare alimentato con una quota della percentuale che i Consorzi attualmente versano all'ENPAIA per l'accantonamento del TFR dei dipendenti consorziali, maturato a decorrere dall'1.6.82 (7,40%), con corrispondente riduzione dei trattamenti erogati dallo stesso Fondo. L'istituzione del Fondo di previdenza complementare, che non comporterà aggravio di costi a carico dei Consorzi, verrà effettuata secondo le disposizioni di legge in vigore per la specifica materia, acquisiti gli elementi di giudizio ai quali si fa riferimento nell'allegato V) al presente contratto.

Allegato v

Protocollo di intesa 11 luglio 2000 sulla "previdenza integrativa"

## **22/03/2001**

### **ACCORDO DI ADESIONE A LABORFONDS**

#### **Art. 1 - Fondo pensione complementare**

I lavoratori dipendenti con la qualifica di operai ed impiegati di ogni livello e fascia funzionale dell'Unione potranno aderire a Laborfonds - Fondo Pensione Complementare per i dipendenti da aziende operanti nel territorio del Trentino Alto Adige.

#### **Art. 2 - Quantificazione delle contribuzioni e decorrenze.**

Visto il D.L. 30 aprile 1998, n. 173, la contribuzione che decorrerà a partire dalla data di adesione al Fondo da parte dei lavoratori è stabilita nelle seguenti misure:

- a) 1% a carico del dipendente, da calcolarsi sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR;
- b) 1% a carico del datore di lavoro da calcolarsi sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR;
- c) 50% della quota di TFR maturato annualmente dalla data di iscrizione.

La quota relativa al TFR di cui al punto c), ai sensi del D.L. 30 aprile 1998, n. 173 e viste le normative previste dal C.C.N.L. verrà versata direttamente all'E.N.P.A.I.A

Resta salva la possibilità per i lavoratori di richiedere l'aumento del versamento a proprio carico, secondo le seguenti modalità: 2%, 3%, 4%, 5% della retribuzione utile al calcolo del TFR, la comunicazione va consegnata in Azienda entro il 15 dicembre di ogni anno a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## **11/07/2000**

### **PROTOCOLLO DI INTESA SULLA "PREVIDENZA INTEGRATIVA"**

Premesso

- che nel corso delle trattative per il rinnovo del CCNL 6.3.96, il cui vigore è stato prorogato al 31.12.99 dall'ACNL 9.6.98, le parti hanno proseguito il confronto, da tempo in atto, per l'istituzione di un sistema di previdenza complementare nel settore consortile, ai sensi e nei limiti del D.lgs. 21.4.93 n. 124;
  - che dagli approfondimenti fatti è emersa in maniera chiara l'impossibilità di istituire un "Fondo chiuso", specifico del settore consortile, in considerazione dell'esiguo numero degli addetti, del tutto insufficiente a garantire, al netto dei costi di esercizio, rendimenti adeguati agli accantonamenti dei lavoratori;
  - che è stata inoltre ravvisata l'inopportunità di risolvere il problema dell'istituzione della previdenza complementare nel settore consortile in modo semplicistico prevedendo la possibilità per i dipendenti di aderire ad un "Fondo di previdenza complementare aperto", che sfugge a qualunque valutazione puntuale di gestione e di funzionamento;
  - che le parti hanno di conseguenza convenuto sull'opportunità che la previdenza complementare nel settore consortile sia realizzata negoziando l'adesione dei Consorzi e dei dipendenti consorzili ad un "Fondo chiuso" di altra categoria produttiva;
  - che tale "Fondo chiuso" deve essere costituito da una categoria di lavoratori numericamente consistente, sufficiente a garantire un numero di adesioni al "Fondo" tale da ammortizzarne le spese di funzionamento e da garantire idonei rendimenti della contribuzione accantonata;
- che allo stato attuale lo scenario esistente non offre la possibilità di valutazioni comparative all'uopo necessarie;

che l'individuazione del "Fondo chiuso" al quale dovrebbe aderire il settore consortile comporta altresì una serie di valutazioni e accertamenti che vanno compiuti con estrema attenzione, al fine di garantire la massima convenienza per i lavoratori agli accantonamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori medesimi; che è quindi opportuno dedicare un congruo periodo di tempo alla individuazione della soluzione più conveniente e più idonea;

tutto ciò premesso

le parti convengono di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio indispensabili per assumere orientamenti in ordine all'individuazione del "Fondo" con il quale negoziare l'adesione del settore consortile in modo tale da poter riprendere gli incontri per l'istituzione della previdenza complementare entro il mese di ottobre del corrente anno.

## **09/06/1998**

5) le parti proseguono i confronti per la definizione degli impegni, assunti con il CCNL 31.7.94, in tema di RSU per le quali sono state presentate le relative proposte e in tema di istituzione di un fondo di previdenza integrativa che possa essere operativo entro la scadenza del presente accordo.

## **06/03/1996**

### **Art. 96 - PREVIDENZA INTEGRATIVA**

Viene istituita una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Accordo e da sei rappresentanti nominati dallo SNEBI, avente il compito di individuare una disciplina per l'istituzione di un fondo di previdenza complementare alimentato con una quota della percentuale che i Consorzi attualmente versano all'ENPAIA per l'accantonamento del T.F.R. dei dipendenti consorziali, maturato a decorrere dall'1-6-1982 (7,40%), con corrispondente riduzione dei trattamenti erogati dallo stesso fondo. L'istituzione del fondo di previdenza complementare, che non comporterà aggravio di costi a carico dei Consorzi, verrà effettuata secondo le disposizioni di legge in vigore per la specifica materia.

## **31/07/1994**

### **PREVIDENZA INTEGRATIVA**

Viene istituita una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e da sei rappresentanti nominati dallo SNEBI, avente il compito di individuare una disciplina per l'istituzione di un fondo di previdenza complementare alimentato con una quota della percentuale che i Consorzi attualmente versano all'ENPAIA per l'accantonamento del T.F.R. dei dipendenti consorziali, maturato a decorrere dall'1/6/1982 (7,40%), con corrispondente riduzione dei trattamenti erogati dallo stesso fondo.

L'istituzione del fondo di previdenza complementare, che non comporterà aggravio di costi a carico dei Consorzi, verrà effettuata secondo le disposizioni di legge in vigore per la specifica materia.

---